



CITTA' DI MOLFETTA
www.comune.molfetta.ba.it

Comune di Molfetta

Provincia di Bari

**SETTORE
DEMOGRAFIA- APPALTI -CONTRATTI**

Nr. Gen. 233

Determinazione Dirigenziale

Iscritta al n. 19 del registro Determinazioni in data 27/02/2007

OGGETTO: Scarto dei cartellini delle carte d'identità rilasciate nell'anno 2000.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267



COMUNE DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

SETTORE DEMOGRAFIA CULTURA E BIBLIOTECA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

Oggetto: Scarto dei cartellini delle carte d'identità rilasciate nell'anno 2000.

IL DIRIGENTE

Premesso

- che il Sindaco, con apposito provvedimento n. 33299 del 19 giugno 2006:
 - individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;
 - attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art.107, comma 2°, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali per le funzioni e competenze indicate e definite nel predetto articolo;
- Che il Responsabile del servizio Carte d'Identità ha fatto rilevare l'opportunità e l'urgenza di eliminare i cartellini delle carte d'identità rilasciate nei periodi indicati nella parte dispositiva; la eliminazione trova motivo anche e soprattutto nella necessità di fare posto, negli armadi, alle esigenze dell'ufficio, nonché per snellire questo importante servizio, facilitando, così, all'occorrenza, le eventuali ricerche ed assicurando anche una migliore conservazione dei cartellini rimanenti;
- Considerato che, per lo scarto in argomento, devono essere osservate le procedure di cui al "Regolamento per gli Archivi di Stato" emanato con d.P.R. 2 ottobre 1991, n. 1163 che all'art. 74, tra l'altro, recita: *"le Province, i Comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza non potranno procedere ad alcuna eliminazione in atti, dei quali reputino inutile l'ulteriore conservazione, se non in seguito ad apposita deliberazione motivata cui dovrà essere allegato l'elenco descrittivo delle carte da eliminarsi. Tali deliberazioni saranno assoggettate a speciale approvazione per parte dei Prefetti, previo nulla osta da concedersi dai soprintendenti o direttori degli archivi di Stato competenti per circoscrizione"*;
- Visto l'art. 35 del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 che testualmente recita: *"Gli enti pubblici stabiliscono con provvedimento motivato dei rispettivi organi deliberanti quali documenti dei propri archivi siano da scartare: il provvedimento è sottoposto all'approvazione dell'Autorità che esercita la vigilanza sull'ente, previo nulla osta del competente sovrintendente archivistico"*;
- Visto il T.U.E.L. in Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

- Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. in Dlgs 267/2000 (il provvedimento non ha rilevanza contabile);
Visto l'art. 3 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1. Di eliminare i cartellini delle carte d'identità di cui al seguente prospetto:

ANNO DI RILASCIO	NUMERO DISTINTIVO DEI <i>Dal numero</i>	CARTELLINI <i>Al numero</i>	Totale parziale	TOTALE
2000	AE6793142	AE6794000	859	
	AE6839501	AE6841500	2000	
	AE6899501	AE6901500	2000	
	AE6916001	AE6917000	1000	
	AE8507001	AE6963083	1083	
				7942

2. Di richiedere, alla competente Sovrintendenza Archivistica, il nulla-osta di cui all'art. 21 del D.L.gs. 29 ottobre 1999, n. 490;
3. Ai fini del nulla-osta di cui al precedente n. 2, TRE copie della presente determinazione saranno trasmesse alla Sovrintendenza Archivistica di Bari – Via Dottola n. 10;
4. Una copia della presente determinazione sarà trasmessa alla Questura di Bari, a cura del responsabile del procedimento individuato nella Sig.ra Paparella Porzia.
5. Alla distruzione sarà dato corso solo dopo che sarà pervenuto il nulla-osta di cui al precedente punto n. 2, senza che la Questura abbia fatto pervenire osservazione;
6. Alla distruzione sarà provveduto mediante l'incenerimento, redigendo apposito verbale che sarà trasmesso alla Sovrintendenza e alla Questura prima indicate;
7. Dare atto che provvedendovi il personale dipendente nessuna spesa, per le dette operazioni, farà carico al Bilancio Comunale.

Il Dirigente del Settore
Dott. Enzo Roberto Tangari

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488)

Io sottoscritto Gesmundo Giuseppe

nato in Molfetta il 11 settembre 1948

con residenza anagrafica nel Comune di Molfetta

Per la sua qualità di dirigente del Settore Demografia – Biblioteca – Strutture Culturali del Comune di Molfetta

ove domicilia per la carica ricoperta e nell'esercizio dei poteri e delle competenze di cui all'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e delle disposizioni di cui al novellato art. 26, comma 3, della legge 488/1999, come modificato dal D.L.168/2004, convertito con legge 30 luglio 2004, n. 191,

consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni in cui potrebbe incorrere in caso di false attestazioni, dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76, del decreto sopra citato, informato della raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196

Sotto la mia personale responsabilità

D I C H I A R O

- Di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge Finanziaria 2000), come novellato dal D.L. 168/2004, convertito con legge 191/2004, in quanto, come attestato nella determinazione n. 75 del 06.09.2005 di affidamento della fornitura secondo le procedure semplificate delle spese minute ed urgenti economali, all'epoca dell'adozione del precitato atto non erano attive convenzioni CONSIP riguardanti beni o servizi comparabili con quelli oggetto della fornitura in riferimento.

Luogo e data _____

_____ **Firma del dichiarante**

PRINCIPI CHE REGOLANO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non autocertificabili ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000. Detta dichiarazione, che il dichiarante rende nel proprio interesse, può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale.

Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione dei titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia (art. 19 – D.P.R. n. 445/2000).

Qualora la dichiarazione prodotta presenti irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà notizia

all'interessato, il quale in tal caso è tenuto a regolarizzare o completare la dichiarazione stessa, pena la chiusura del procedimento.

Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate anche **contestualmente all'istanza** e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto.

I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

L'art. 76 del più volte citato D.P.R. n. 445/2000 richiama le sanzioni penali a carico di chi rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti. L'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti al vero equivale ad uso di atto falso. L'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, inoltre, prevede, in caso di accertata non veridicità del contenuto della dichiarazione, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento che sia stato emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive **limitatamente ai casi in cui di tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.**

Il Dirigente del Settore
Dr. Giuseppe Gesmundo

ATTESTAZIONE

art. 151, comma 4, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267

DIRETTORE DI RAGIONERIA

A norma dell'art. n. 151, comma 4, del TUEL si attesta, con il presente visto, la regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
dr. Giuseppe Lopopolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO PER
15 GIORNI CONSECUTIVI DAL _____ AL _____

IL SEGRETARIO GENERALE

DIVENUTA ESECUTIVA IL _____

P.C.C. ad uso amministrativo

Sindaco

Direttore Generale

Uff. Ragioneria

Demografia

U.R.P.